



SCHEMA DI ACCORDO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-
VENATORIA NELLA PROVINCIA DI MODENA PER GLI ANNI 2025/2029

L'anno, il giornodel mese di, in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in
Viale Martiri della Libertà, 34;

tra i signori

dott.ssa GAMBARINI PATRIZIA, nata a Modena il 08/06/1961, in qualità di Dirigente Comandante del Corpo di
Polizia Locale della Provincia di Modena, quindi rappresentante della PROVINCIA DI MODENA, con sede in
Modena, Viale Martiri della Libertà, 34 (P:IVA: 013757100363), ivi domiciliata ed in esecuzione dell'atto del
Presidente n.;

ed

il sig./sig.ranato/a a, il, e residente a.....
Il/la quale interviene, per conto proprio/ per conto ed in rappresentanza di..... con sede in
.....C.F.....

Premesso che

La L.R. 3 luglio 1989, n. 23 ha riconosciuto la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente,
favorendone lo sviluppo attraverso la nomina delle Guardie Ecologiche Volontarie per le seguenti finalità: diffondere
la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio
naturale dell'ambiente;

La legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone lo sviluppo
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuato dallo stato e dagli Enti Pubblici;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 13 aprile 2023, n. 3 riconosce e valorizza le autonome iniziative delle persone
in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello
sviluppo civile e socio – economico assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali,
riconoscendo a sua volta al volontariato una funzione collaborativa e propositiva originale;

La Legge 25 febbraio 1992 n. 157 affida anche alle guardie volontarie appositamente abilitate, la vigilanza venatoria;

La Legge regionale 18 febbraio 1994 n. 8 affida alla Provincia il coordinamento della vigilanza faunistico-venatoria;

La Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11 prevede che per la vigilanza ittica le Provincie si avvalgono delle guardie
volontarie ittiche di cui al R.D. 1604 del 1931, nonché dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie di cui
alla citata legge n. 23/1989

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contenuto dell'accordo

La Provincia assegna a....., che accetta l'incarico, di svolgere i compiti di vigilanza venatoria ed ittica
sull'intero territorio provinciale.



2. Funzioni delle Guardie VOLONTARIE della Provincia di Modena

Le Guardie volontarie della Provincia Modena esplicano le attività di cui al precedente paragrafo senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro, e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito. Le Associazioni e gli Istituti faunistici organizzano le attività delle singole guardie in collaborazione e sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena.

I medesimi si impegnano a garantire la disponibilità dei propri associati per l'espletamento dei servizi, per un monte annuo di almeno 150 ore, come previsto dalle Direttive Regionali.

Ai volontari della vigilanza ittico-venatoria è fatto divieto di portare armi (art. 10, 3° comma L.R. 23/89).

3. Attività di vigilanza

La vigilanza ittico-venatoria implica, sotto il profilo della vigilanza e di controllo, le seguenti attività:

1. Vigilanza venatoria con il coordinamento della Polizia Locale della Provincia di Modena, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 15. 02. 1994 n. 8 e ss. mm.ii. e della Deliberazione della G.R. n. 980 del 30/06/2008;
2. Vigilanza ittica con il coordinamento della Polizia Locale della Provincia di Modena, in attuazione dell'art. 23 della Legge Regionale n. 11 del 7 novembre 2012;
3. Accertamento, coi poteri di cui all'art. 6, 5° comma, L.R. 23/89, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle fattispecie individuate dalle leggi seguenti:
 - Legge 25 febbraio 1992 n. 157
 - Legge regionale 18 febbraio 1994 n. 8
 - Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11

Il programma dei controlli, ossia la definizione delle modalità organizzative e temporali dei sopralluoghi, viene concordata direttamente con gli enti e gli organismi competenti.

Su espressa richiesta della Provincia, l'Associazione si impegna ad assicurare, nell'ambito del monte-ore destinato alla vigilanza sul territorio, l'assolvimento di specifici incarichi. Eventuali campagne straordinarie di controllo richieste dalla Provincia che comportino l'impegno continuativo e/o il trasferimento di unità dal territorio di riferimento, saranno oggetto di specifici e appositi accordi tra le parti.

4. Obblighi della Provincia

Per lo svolgimento delle suddette attività da parte dell'Associazione, la Provincia si impegna a:

- fornire il tesserino di riconoscimento per ciascuna Guardia;
- fornire materiale documentario necessario all'espletamento delle attività;
- organizzare interventi di formazione ed aggiornamento

Ove consentito dagli stanziamenti di bilancio, potrà essere prevista la concessione di contributi o di rimborsi spese a termini delle vigenti disposizioni.

Saranno rimborsate le sole spese vive documentate, a partire da quelle assicurative dei veicoli in dotazione che vengono utilizzati per l'espletamento della vigilanza volontaria ittico-venatoria. In sede di prima applicazione, potrà essere riconosciuto un rimborso annuale forfettario subordinato alla presentazione di una relazione annuale sui servizi effettuati e la loro rispondenza ai programmi di attività concordati, corredata dalla documentazione di cui sopra, il cui importo sarà oggetto di specifico accordo con la singola associazione.

5. Esoneri - Revoche

La Provincia di Modena è esonerata da ogni altro onere ed obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente accordo, né previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'attività prestata da una o più guardie contrasti con le disposizioni del presente accordo, con norme



comportamentali o con la normativa vigente, l'Amministrazione Provinciale potrà, con motivato provvedimento, revocare l'incarico conferito ed eventualmente procedere alla revoca della qualifica posseduta.

6. Relazioni sull'attività svolta

Ogni anno l'associazione presenta un rapporto sull'attività svolta.

Compete alla Provincia la verifica dell'attuazione dell'attività svolta.

7. Copertura assicurativa

Ad ogni volontario dovrà essere garantita da parte della propria Associazione od Istituto la copertura assicurativa per infortunio e R.C. verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 Legge 11/08/91, n. 266.

8. Mezzi ed attrezzature

Per l'effettuazione del servizio di vigilanza i volontari si avvarranno delle strutture e dei mezzi di proprietà dell'Associazione o dell'Istituto, nonché di altro materiale fornito dalla provincia in quanto necessario per lo svolgimento del servizio.

I volontari potranno altresì avvalersi di mezzi dissuasivi per la difesa personale consentiti dalle norme vigenti.

9. Durata dell'accordo

Il presente accordo vale per il quinquennio 2025-2029 ed è rinnovabile per una sola volta.

Eventuali modifiche dell'accordo saranno adottate d'intesa tra le parti.

Gli effetti della presente accordo decorrono dalla sottoscrizione del medesimo.